



CITTA' DI ALTAMURA
SETTORE I
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI ED AL CITTADINO
SERVIZIO CONTENZIOSO

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO
E CONSULENZA LEGALE
(AGGIORNAMENTO *SHORT LIST* DEL COMUNE DI ALTAMURA)

ANNO 2024

(Scadenza delle domande: 01 agosto 2024)

Art. 1

Albo

Il Comune di Altamura intende aggiornare l'elenco di professionisti, singoli o associati, cui attingere per l'affidamento esterno di incarichi di patrocinio e consulenza legale, nelle seguenti materie:

- Diritto amministrativo;
- Diritto civile;
- Diritto civile - Infortunistica - risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.;
- Diritto del lavoro alle dipendenze delle PP.AA.;
- Diritto penale;

L'elenco aggiornato sarà pertanto suddiviso in n. 5 sottoelenchi per le branche del diritto amministrativo – diritto civile – diritto civile Infortunistica – Risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c. – Diritto del lavoro alle dipendenze delle PP.AA. – diritto penale.

L'Ente intende dotarsi, altresì, di una sezione dedicata ad un elenco speciale dei giovani avvocati al fine di consentire la valorizzazione delle giovani professionalità.

La richiesta di iscrizione a uno o più degli elenchi comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso.

Art. 2

Domanda e Curriculum

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3, interessati a essere inseriti nell'Albo, dovranno, avvalendosi dell'apposita modulistica allegata al presente avviso (**allegato A**), inoltrare apposita istanza in carta libera dichiarando con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000:

- fino a tre settori di specializzazione prescelti tra quelli di cui al precedente art. 1;
- il proprio *Curriculum* professionale (da redigere secondo il modello europeo), contenente le specifiche competenze professionali acquisite negli ultimi cinque anni in cui dovranno essere specificati in modo dettagliato:
 - il possesso dell'eventuale abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;



- specificamente le esperienze professionali maturate nel settore o nei settori nei quali viene manifestato l'interesse;
- gli eventuali titoli di specializzazione, le docenze, le pubblicazioni;
- la partecipazione a corsi professionali, *stage* e convegni in materie inerenti il settore o i settori di specializzazione per i quali viene chiesto l'inserimento in elenco.

Non saranno presi in considerazione *curricula* laconici non idonei a consentire all'Ente di poter valutare le competenze ed esperienze.

Il *curriculum* dovrà essere presentato da:

- Singolo professionista;
- in caso di studio associato, dal professionista o da tutti i professionisti che lo Studio Associato intenderà coinvolgere nello svolgimento degli incarichi di cui al presente avviso.

Le domande dovranno essere trasmesse al Dirigente del Servizio Contenzioso, Dott. Luca Nicoletti, utilizzando il modello di cui all'allegato a) del presente avviso, indirizzandola al Comune di Altamura, Piazza Municipio, 1 70022 Altamura (BA).

Le istanze devono essere inviate esclusivamente mediante PEC all'indirizzo riportato sul sito istituzionale dell'Ente (protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it).

Le istanze, comunque trasmesse, dovranno pervenire, a pena di esclusione, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'Ente.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura: “*Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l'inserimento nell'Albo dei professionisti per l'attività di assistenza e consulenza legale dell'Ente*”.

Art. 3

Formulazione domanda/Requisiti dei partecipanti

I professionisti interessati ad essere iscritti nell'elenco, dovranno dichiarare nell'istanza, a pena di esclusione, che i fatti e gli atti indicati nel *curriculum vitae* sono veri e documentabili, nonché di:

- essere laureati in giurisprudenza con laurea vecchio ordinamento, ovvero laurea in giurisprudenza specialistica secondo il nuovo ordinamento universitario, di essere regolarmente iscritti ad un Albo dell'Ordine degli Avvocati per l'esercizio della professione forense nel territorio nazionale;
- possedere:
 - o una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all'Ordine professionale di almeno **2 anni per le domande degli avvocati diretti all'iscrizione nell'elenco degli avvocati di diritto civile – diritto civile Infortunistica – Risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.**;
 - o una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all'Ordine professionale di almeno **5 anni per le domande degli avvocati diretti all'iscrizione nell'elenco degli avvocati di diritto amministrativo e avere il patrocinio di almeno 5 controversie innanzi al TAR/Consiglio di Stato** (da indicare specificamente nel *curriculum*, a pena di esclusione);
 - o una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all'Ordine professionale di almeno **5 anni per le domande degli avvocati diretti all'iscrizione nell'elenco degli avvocati di diritto penale**;
 - o una comprovata esperienza lavorativa e iscrizione all'Ordine professionale di almeno **3 anni per le**

domande degli avvocati diretti all'iscrizione nell'elenco degli avvocati di **diritto del lavoro alle dipendenze delle PPAA.**;

- per i giovani avvocati: età non superiore a **30 anni** e almeno **12 mesi** di iscrizione all'Albo;
- non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c.), per reati che incidano sulla moralità e condotta professionale; in ogni caso, dovranno essere dichiarate tutte le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle accompagnate dal beneficio della non menzione e di non aver rilasciato false dichiarazioni;
- non trovarsi in conflitto di interessi con l'Ente;
- non avere in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. n. 1423 del 27 dicembre 1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 575 del 31 maggio 1965;
- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato membro in cui il professionista è stabilito;
- non aver subito negli ultimi cinque anni provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la P.A.;
- non avere contenzioso pendente contro l'Ente;
- accettare espressamente, in caso di assegnazione dell'incarico, le condizioni di cui al contratto di patrocinio;
- autorizzare l'Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del successivo art. 9;
- essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento di attività professionale in corso di validità, indicando numero di polizza e compagnia di assicurazione;
- possedere una partita IVA, corredata di una copia del certificato di attribuzione, in corso di validità;
- essere a tutt'oggi iscritto alla Cassa di Assistenza e Previdenza Forense;
- impegnarsi a comunicare all'Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'Ente si riserva di cancellarlo dall'elenco e di revocare per l'effetto gli incarichi conferiti;
- non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
- rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni e alle materie trattate per conto dell'Ente;
- non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova.

Art. 4

Obblighi del professionista

Il professionista dovrà tempestivamente informare per iscritto il Comune di Altamura – Servizio Contenzioso – di tutti gli sviluppi, le novità, le fasi processuali riguardanti la fattispecie oggetto dell'incarico, senza alcuna



richiesta ultronea dell'Ufficio.

Lo stesso dovrà, inoltre, tempestivamente trasmettere copia di tutti gli atti giudiziari e documenti formalmente prodotti in giudizio per la difesa dell'Ente oltre quelli di/delle controparte/i. Avrà, altresì, cura di trasmettere copia dei verbali relativi alle udienze svoltesi nel corso del giudizio. In assenza di tutti i documenti l'Ufficio Contenzioso non procederà alla liquidazione del compenso professionale. Il professionista ha la facoltà di richiedere le notizie e gli atti che riterrà più opportuni per la migliore difesa, anche direttamente presso i Settori e/o Servizi dell'Ente interessati e competenti per la materia della controversia in oggetto, oppure a mezzo del Servizio Contenzioso.

Il professionista ha l'obbligo, altresì, di procedere a comunicare all'Ufficio Contenzioso lo stato del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo di posta elettronica certificata. L'omissione della relazione costituisce risoluzione del contratto.

Il professionista dichiara che, al momento della sottoscrizione del contratto di patrocinio, non ha in essere, a titolo personale né a titolo professionale, alcuna pendenza giudiziale o stragiudiziale nei confronti dell'Ente; s'impegna, inoltre, a non promuovere e/o patrocinare azioni legali contro lo stesso Ente per tutto il periodo della durata del presente incarico.

Gli incarichi conferiti potranno essere revocati per manifesta negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente avviso, con le norme deontologiche o con quelle che regolano l'attività forense.

Gli incarichi possono essere revocati per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico. La revoca dell'incarico comporta la cancellazione dall'elenco del professionista singolo o dello Studio Associato.

È fatto obbligo al professionista, per tutta la durata di iscrizione nell'elenco, l'osservanza delle prescrizioni del Codice Deontologico Forense, con particolare riferimento alla disciplina del conflitto di interessi. L'eventuale inosservanza accertata in tali prescrizioni sarà causa di revoca dell'incarico.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato della difesa deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

È fatto altresì obbligo al professionista di:

- indicare, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, i motivi di sussistenza o meno per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- formulare parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale, senza costi aggiuntivi per l'Ente;
- garantire la propria personale reperibilità, anche attraverso la comunicazione di apposito numero di

telefono cellulare e indirizzo PEC.

Art. 5

Valutazione ed iscrizione all'albo – durata iscrizione

Le domande di partecipazione e gli allegati *curricula* saranno esaminati dal Responsabile del Procedimento, che ne valuterà la regolarità e completezza, nonché il possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento nell'Albo aggiornato, con riferimento al settore ovvero ai settori prescelti di cui all'art. 1.

Terminato positivamente l'esame di cui al precedente comma, il professionista verrà iscritto in ordine alfabetico negli elenchi per materia, indicati all'art 1, prescelti dal professionista – con specifica indicazione dei professionisti abilitati al patrocinio presso le magistrature superiori.

Con determinazione dirigenziale sarà approvato l'aggiornamento dell'albo degli avvocati di fiducia suddiviso in n. 5 sottoelenchi suddivisi per materie di competenza ed un elenco degli avvocati abilitati presso le magistrature superiori, nonché un elenco dedicato ai giovani avvocati di età inferiore a 30 anni e con almeno 12 mesi di iscrizione all'Albo.

Dell'avvenuta iscrizione e decorrenza della stessa verrà data comunicazione al professionista mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Al professionista verrà data altresì comunicazione dell'eventuale esclusione.

L'iscrizione nell'elenco non attribuisce il diritto al conferimento dell'incarico.

L'iscrizione all'elenco ha una durata dalla data di approvazione dell'Albo.

L'iscrizione nell'elenco consegue all'esame favorevole sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata.

Art. 6

Conferimento incarico

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento negli elenchi non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all'eventuale conferimento di incarichi professionali. La formazione dell'albo è semplicemente finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità, parità di trattamento e rotazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.

L'Ente provvederà ad affidare gli incarichi di patrocinio nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione, individuando, di norma, dal relativo elenco del settore di competenza, il professionista cui affidare l'incarico tenuto conto della tipologia e degli elementi di specialità del singolo incarico, nonché delle specifiche esperienze maturate dal professionista.

L'Ente provvederà all'affidamento dell'incarico secondo le prescrizioni del vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale approvato con Delibera Commissariale n. 65 del 05/04/2023.

Nei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi già espletati precedentemente si provvederà con affidamento dell'incarico al medesimo professionista che ha patrocinato l'incarico precedente.

L'Ente può procedere all'affidamento di incarichi legali a professionisti non inseriti nella *short list*, debitamente motivandolo, quando il giudizio implichi la soluzione di problemi tecnico-giuridici di massima complessità o importanza in relazione alla natura della materia e/o per la particolare rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di



chiara fama, cultori della materia e cattedratici, oppure nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata da Compagnie Assicuratrici dell'Ente (Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 giugno 2019, C -264/18).

Art. 7

Compenso e Contratto di patrocinio

Le prestazioni professionali svolte saranno compensate secondo quanto stabilito nell'apposito contratto di patrocinio, nel rispetto comunque dei principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale resa, applicando i parametri tariffari indicati nell'alveo del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022 per le varie soglie di valore economico della controversia, applicando la disciplina dell'equo compenso, sulla base delle prevedibili fasi in cui si articolerà la vertenza, commisurato altresì al grado di complessità dell'incarico.

In caso di studi associati, il compenso sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio.

Art. 8

Cancellazione dall'elenco

È disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- ne facciano richiesta espressa;
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza l'incarico loro affidato;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;
- promuovano, in costanza di iscrizione nella lista, giudizio contro l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente.

Art. 9

Pubblicità

Dell'affidamento dell'incarico verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito dell'Ente, ivi compresi i dati economici dell'incarico ed il *curriculum* professionale.

Il presente avviso ed i relativi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale e sull'Albo pretorio online del Comune in cui ha sede l'Ente.

Art. 10

Privacy

Il professionista autorizzerà al trattamento dei propri dati personali, che avverrà da parte del Comune di Altamura, solo ed esclusivamente nel perseguimento dei fini istituzionali dello stesso.

Altamura, 2 luglio 2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO

Dott. Luca NICOLETTI



Luca Nicoletti
02.07.2024
07:04:33
GMT+00:00